

**CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO**

**CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO BIENNALE DI ACCALAPPIAMENTO CANI E RECUPERO CANI E GATTI FERITI O BISOGNOSI DI CURE NELL'AMBITO TERRITORIALE DEI COMUNI DELLA PROVINCIA DI COMO.**

- ART. 1 OGGETTO E VALORE DELL'APPALTO.
- ART. 2 QUANTITATIVI INTERVENTI.
- ART. 3 CONTENUTO DEL SERVIZIO.
- ART. 4 MODALITA' DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO.
- ART. 5 MEZZI E PERSONALE IMPIEGATI PER L'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO.
- ART. 6 DURATA DEL CONTRATTO.
- ART. 7 IMPORTI A BASE D'ASTA.
- ART. 8 OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIO.
- ART. 9 DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO.
- ART. 10 PENALITA'.
- ART. 11 RISCHI DA INTERFERENZA.
- ART. 12 CONDIZIONI ECONOMICHE, CONTABILIZZAZIONE DELLE PRESTAZIONI, FATTURAZIONI PAGAMENTI.
- ART. 13 TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI.
- ART. 14 STIPULAZIONE DEL CONTRATTO.
- ART. 15 CAUZIONE DEFINITIVA.
- ART. 16 CESSIONE DEI CREDITI DERIVANTI DAL CONTRATTO.
- ART. 17 VICENDE SOGGETTIVE DELL'ESECUTORE DEL CONTRATTO.
- ART. 18 DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO.
- ART. 19 SUBAPPALTO.
- ART. 20 RECESSO.
- ART. 21 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO.
- ART. 22 PROTEZIONE DEI DATI E RISERVATEZZA – D.LGS. N. 196/2003.
- ART. 23 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO.
- ART. 24 FORO COMPETENTE.
- ART. 25 NORME FINALI.

## ART. 1 OGGETTO E VALORE DELL'APPALTO

La gara ha per oggetto l'affidamento da parte dell'Agenzia per la Tutela della Salute dell'Insubria (di seguito denominata ATS) per un periodo di 24 (ventiquattro) mesi del servizio di cattura e trasporto di cani randagi o comunque vaganti, recupero di cani randagi/vaganti e gatti ritrovati feriti o bisognosi di cure nell'ambito territoriale dei Comuni della Provincia di Como, ai fini della prevenzione delle malattie infettive che possono essere trasmesse all'uomo, nonché, ove possibile, della restituzione al legittimo proprietario.

## ART. 2 QUANTITATIVI INTERVENTI

I quantitativi annuali delle attività oggetto dell'appalto sono indicati nella seguente tabella:

Attività	n. interventi 12 mesi
<b>1) Cattura diurna</b> , compenso per ciascun intervento conclusosi con la cattura o la raccolta dell'animale anche ferito e consegna al canile sanitario o diretta consegna al proprietario previo passaggio e registrazione presso canile sanitario, effettuato tra le ore 8.00 e le ore 20.00 dei giorni feriali.	<b>n. 650</b>
<b>2) Uscita senza recupero</b> diurna/feriale, compenso per ciascun intervento, conclusosi senza la cattura o la raccolta dell'animale	<b>n. 80</b>
<b>3) Cattura notturna</b> , compenso per ciascun intervento conclusosi con la cattura o la raccolta dell'animale anche ferito e consegna al canile sanitario o diretta consegna al proprietario previo passaggio e registrazione presso canile sanitario, effettuato tra le ore 20.00 e le ore 8.00 dei giorni feriali	<b>n. 200</b>
<b>4) Cattura festiva e prefestiva (sabato)</b> , compenso per ciascun intervento conclusosi con la cattura o la raccolta dell'animale anche ferito e consegna al canile sanitario o diretta consegna al proprietario previo passaggio e registrazione presso canile sanitario	<b>n. 200</b>
<b>5) Uscita senza recupero</b> notturna/festiva e prefestiva, conclusasi senza la cattura o la raccolta dell'animale	<b>n. 100</b>
<b>6) Compenso per trasferimento, al canile rifugio di altra ATS</b> , in caso di mancato ritiro dal canile sanitario di cani di proprietà, da effettuarsi di norma tra le ore 8.00 e le ore 17.00 dei giorni feriali. <u>Oltre alla tariffa offerta saranno riconosciute le spese di trasporto quantificabili nel 20% del prezzo del carburante per Km percorso;</u> Le prestazioni di trasferimento dovranno essere fatturate all'ATS Insubria che a sua volta si rivarrà sul proprietario dell'animale (art. 20 c. 8 e 9 Regolamento Regionale n. 2/2017);	<b>n. 10</b>
<b>7) Compenso per il trasferimento di cani o di altri animali morsi e/o sospetti di essere infetti da rabbia o da altre patologie e/o oggetto di procedimenti giudiziari, presso il canile sanitario dell'ATS e/o canili rifugio</b> , su richiesta del	<b>n. 15</b>

Servizio Veterinario , <b>feriale e diurna</b> , La spesa sarà da imputare alla ATS	
<b>8) Compenso per il trasferimento di cani o di altri animali morsicatori e/o sospetti di essere infetti da rabbia o da altre patologie e/o oggetto di procedimenti giudiziari, presso il canile sanitario dell'ATS e/o canili rifugio, su richiesta del Servizio Veterinario, notturna festiva e prefestiva.</b> La spesa sarà da imputare alla ATS	<b>n. 10</b>

### ART. 3 CONTENUTO DEL SERVIZIO

Il servizio appaltato comprende:

- a) la cattura e trasporto, presso il canile Sanitario di Como sito in Via Stazzi n. 3 Como dei cani vaganti, su chiamata, anche telefonica, da parte di: Polizia Locale, Forze dell'Ordine (Carabinieri, Forze di Polizia, Corpo Forestale dello Stato, Polizia Provinciale, ivi compresi Vigili del Fuoco) rinvenuti nell'ambito territoriale della provincia di Como (elenco comuni di competenza). Le segnalazioni per l'attivazione del servizio di accalappiamento possono essere accolte anche da privati cittadini previa autorizzazione da parte del comune di ritrovamento, o da parte del Servizio Veterinario dell'ATS;
- b) il recupero e trasporto, presso il canile Sanitario di Como o presso altra struttura sanitaria, dei cani e dei gatti feriti, gravemente malati o comunque in condizioni di non autosufficienza;
- c) il trasferimento di cani di proprietà (in caso di mancato ritiro) dal canile sanitario (dopo il periodo di osservazione di norma 10 giorni) al canile rifugio convenzionato del Comune di residenza del proprietario del cane. Le prestazioni del trasferimento saranno fatturate all'ATS Insubria che si rivarrà sul proprietario dell'animale;
- d) il trasferimento di cani di proprietà (in caso di mancato ritiro) dal canile sanitario (dopo il periodo di osservazione di norma 10 giorni) al canile sanitario di altra ATS di residenza del proprietario o presso un canile rifugio indicato dalla medesima ATS. Le spese per la cattura, il mantenimento, eventuali interventi sanitari e per il trasporto dell'animale sono a carico dell'ATS di partenza che si rivarrà sul proprietario. (Regolamento Regionale 2/2017 Art. 20 Comma 8 e 9);
- e) il trasferimento di cani di proprietà (in caso di mancato ritiro) dal canile sanitario (dopo il periodo di osservazione di 10 giorni) al canile rifugio convenzionato del Comune di residenza del proprietario del cane, in altra Regione. Le spese relative al trasferimento sono addebitate alla ATS che si rivarrà sul proprietario;
- f) il trasferimento di cani e di altri animali morsicatori e/o aggressivi e/o sospetti di essere infetti da rabbia o da altre patologie e/o oggetto di procedimenti giudiziari, presso i canili sanitari dell'ATS e/o canili rifugio secondo territorio di competenza, su richiesta dei Servizi Veterinari.

Per gli interventi di cui alle precedenti lettere a) e b) deve essere garantita la pronta reperibilità 24 ore su 24 in tutti i giorni dell'anno, compresi i festivi.

**Per ogni cattura di randagi e/o raccolta di feriti, deve essere redatto un rapporto in duplice copia, su modello appositamente predisposto dal Dipartimento di Prevenzione Veterinario- UOC Igiene Urbana dell'ATS, da trasmettere entro le 24 ore successive alla cattura o al recupero al Distretto Veterinario dell'ATS competente per territorio.**

Il servizio dovrà essere espletato nel rispetto delle Leggi e Regolamenti vigenti e che saranno emanati in materia, in particolare per la cattura e il trasporto, l'appaltatore si impegna al rispetto del benessere animale. Dovranno inoltre essere rispettate le eventuali disposizioni impartite dal Servizio Veterinario dell'ATS.

Il servizio dovrà essere espletato mediante utilizzo di mezzi di trasporto adeguati alla normativa vigente, dotati di gabbie dalle dimensioni idonee. Il personale dovrà essere dotato di idoneo strumentario per la cattura ed il contenimento degli animali accalappiati. Non potranno essere utilizzati farmaci, se non nei casi prescritti dal veterinario ufficiale e sotto sua sorveglianza diretta.

Gli interventi di cui alle lettere a) del presente capitolo devono essere effettuati inderogabilmente entro 60 (sessanta) minuti e devono in caso di urgenza ed emergenza essere espletati nel più breve tempo possibile, comunque non oltre 45 (quarantacinque) minuti dalla registrazione della chiamata.

Ciascun intervento conclusosi con la cattura o la raccolta dell'animale anche ferito, prevede la compilazione per ogni intervento del modello di consegna dello stesso presso la struttura sanitaria (Canile Sanitario di Como, Via Stazzi n. 3) di riferimento ai fini del ricovero. La diretta consegna al proprietario, di norma dovrà avvenire previo passaggio e registrazione presso il canile sanitario, fatte salve situazioni particolari che saranno di volta in volta vagliate dal veterinario competente per territorio.

Gli interventi di cui alla lettera b) del presente capitolo devono essere espletati nel più breve tempo possibile, comunque non oltre 45 (quarantacinque) minuti dalla chiamata. L'operatore dovrà contattare il veterinario competente per territorio per richiederne l'intervento ai fini della stabilizzazione e/o l'autorizzazione al ricovero presso struttura veterinaria specializzata per prestazioni non erogabili direttamente dal Distretto Veterinario dell'ATS competente territorialmente.

Ogni cane accalappiato deve essere prontamente controllato al fine di evidenziare la presenza di eventuali codici identificativi (microchip), che devono essere tempestivamente comunicati al Servizio Veterinario dell'ATS competente territorialmente e comunque entro il termine massimo di un giorno dalla data della cattura, al fine di permettere al Servizio Veterinario medesimo la comunicazione del ritrovamento del cane al legittimo proprietario. Nell'eventuale necessità di identificare il cane al momento della cattura, è fatto obbligo di disporre sempre del lettore di chip durante tutti gli interventi di accalappiamento.

Il trasferimento di cani di proprietà, in caso di mancato ritiro, dal canile sanitario al canile rifugio convenzionato del comune di residenza del proprietario deve essere effettuato di norma l'11° giorno dopo la cattura, su richiesta scritta formulata dal Distretto Veterinario dell'ATS competente territorialmente.

Il trasferimento di cani e di altri animali morsicatori e/o aggressivi e/o sospetti di essere infetti da rabbia o da altre patologie e/o oggetto di procedimenti giudiziari presso i canili sanitari dell'ATS deve essere effettuato nei tempi e nei modi indicati dal Responsabile Sanitario, Veterinario Ufficiale del canile.

L'appaltatore è tenuto a comunicare tempestivamente al Servizio Veterinario dell'ATS competente territorialmente l'avvenuta morte dell'animale, in caso di decesso durante il trasporto o la custodia temporanea.

La ditta aggiudicataria, infine, è altresì tenuta al trasferimento di cani o di altri animali accalappiati/recuperati dal canile sanitario (dopo il periodo di osservazione, ai fini della profilassi della Rabbia di norma 10 giorni) al canile rifugio convenzionato del Comune dove è stato catturato il cane. Le spese di trasferimento sono a carico dei comuni, la fatturazione di tali prestazioni dovrà avvenire in forma diretta tra la ditta aggiudicataria del servizio e il Comune interessato richiedente; per ciascuna prestazione la tariffa che la ditta potrà richiedere al Comune interessato non potrà essere superiore ad € 50,00 oltre IVA e comunque dovrà essere previamente negoziato con il Comune che decidesse eventualmente di fruire di tale servizio. Si precisa che i Comuni non hanno alcun obbligo di fruire di tale servizio.

**Dotazioni:**

L'appaltatore per l'espletamento del servizio dovrà disporre:

- di personale sufficiente a garantire le attività per tutti i giorni dell'anno, 24 ore su 24;
- di due automezzi idonei al trasporto degli animali; i mezzi devono essere divisi all'interno almeno in due compartimenti, uno adibito al trasporto della persona/e addetta/e al Servizio ed uno destinato ai cani/gatti catturati; i due compartimenti devono essere divisi da idoneo pannello o rete metallica, tale da consentire comunque la visualizzazione dell'animale senza che questo possa recare intralcio alla guida;
- di due lettori per microchip full-ISO;
- di adeguati strumenti di cattura, anche per i cani più pericolosi;

Ogni attrezzatura impiegata nell'attività in questione, dovrà essere tenuta ben pulita e sanificata.

**Con riferimento alla necessità di una centrale operativa sul territorio della Provincia di Como si veda l'art. 8 del presente CSA.**

**ART. 4 MODALITA' DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO**

**Il servizio dovrà essere erogato in tutti i Comuni della Provincia di Como ovvero:**

Albavilla, Albese con Cassano Alserio, Albiolo, Alzate Brianza, Anzano del Parco, Appiano Gentile, Argegno, Arosio, Asso, Barni, Bellagio, Bene Lario, Beregazzo con Figliaro, Binago, Bizzarone, Blessagno, Blevio, Bregnano, Brenna, Brienno, Brunate, Bulgarograsso, Cabiato, Cadorago, Caglio, Cagno, Campione d'Italia, Cantù, Canzo, Capiago Intimiano, Carate Urio, Carbonate, Carimate, Carlazzo, Carugo, Casasco d'Intelvi, Caslino d'Erba, Casnate con Bernate, Cassina Rizzardi, Castelmarte, Castelnuovo Bozzente, Castiglione d'Intelvi, Cavallasca, Cavargna, Cerano d'Intelvi, Cermenate, Cernobbio, Cirimido, Claino con Osteno, Colonno, Colverde, Como, Corrido, Crema, Cucciago, Cusino, Dizzasco, Domaso, Dongo, Dosso del Liro, Erba, Eupilio, Faggeto Lario, Faloppio, Fenegrò, Figino Serenza, Fino Mornasco, Garzeno, Gera Lario, Grandate, Grandola e Uniti, Gravedona ed Uniti, Griante, Guanzate, Inverigo, Laglio, Laino, Lambrugo, Lanzo d'Intelvi, Lasnigo, Lezzeno, Limido Comasco, Lipomo, Livo, Locate Varesino, Lomazzo, Longone al Segrino, Luisago, Lurago d'Erba, Lurago Marinone, Lurate Caccivio, Magreglio, Mariano Comense, Maslianico, Menaggio, Merone, Moltrasio, Montano Lucino, Montemezzo, Montorfano Monguzzo, Mozzate, Musso, Nesso, Novedrate, Olgiate Comasco, Oltrona S. Mamette, Orsenigo, Peglio, Pello Intelvi, Pianello del Lario, Pigra, Plesio, Pognana Lario, Ponna, Ponte Lambro, Porlezza, Proserpio, Pusiano, Ramponio Verna, Rezzago, Roderò, Ronago, Rovellasca, Rovello Porro, Sala Comacina, San Bartolomeo Val Cavargna, San Fedele Intelvi, San Fermo della Battaglia, San Nazzaro Val Cavargna, San Siro, Senna Comasco, Schignano, Solbiate Comasco, Sorico, Sormano, Stazzona, Tavernerio, Torno, Tremezzina, Trezzano, Turate, Uggiate Trevano, Valbrona, Valmorea, Veleso, Val Rezzo, Valsolda, Veniano, Vercana, Vertemate con Minoprio, Villa Guardia, Zebio.

**ART. 5 MEZZI E PERSONALE IMPIEGATI PER L'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO**

Sono ad esclusivo carico dell'appaltatore i mezzi di trasporto, e le attrezzature necessarie all'espletamento del servizio.

Tutto il personale adibito al servizio appaltato deve essere alle dipendenze e sotto l'esclusiva responsabilità dell'impresa aggiudicataria.

L'impresa si obbliga a corrispondere al proprio personale addetto al servizio la giusta retribuzione in ottemperanza ai contratti collettivi di settore ed agli accordi sindacali vigenti e a soddisfare regolarmente gli obblighi contributivi relativi alle assicurazioni sociali ed alle assicurazioni infortuni. A tal fine l'impresa aggiudicataria sarà tenuta ad inviare, su richiesta dell'ATS, una dichiarazione attestante le condizioni contrattuali applicate ai propri dipendenti.

A richiesta dell'ATS l'appaltatore dovrà fornire le documentazioni comprovanti l'aver regolarmente soddisfatto gli obblighi relativi alle assicurazioni sociali, assistenziali, previdenziali

ed infortunistiche obbligatorie, nonché gli obblighi contrattuali nei confronti del personale impiegato nell'espletamento del servizio.

Tutto il personale impiegato dall'appaltatore per l'espletamento del servizio deve essere fisicamente idoneo e tecnicamente preparato, formato ed aggiornato all'esecuzione di tutte le prestazioni proprie del servizio ed opportunamente dotato degli idonei dispositivi di protezione individuale (come previsto dal D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche).

L'impresa appaltatrice assume integralmente su di sé il rischio di malattia e infortunio degli addetti al servizio appaltato, assicurando in ogni caso la continuità ed efficienza del servizio.

#### **ART. 6 DURATA DEL CONTRATTO**

Il contratto avrà durata di 24 mesi, a decorrere dal 1 gennaio 2018.

Sarà tuttavia facoltà dell'ATS dare inizio al servizio anche in data successiva a quella indicata, in relazione alla durata della procedura di gara.

#### **ART. 7 IMPORTI A BASE D'ASTA**

**L'importo a base d'asta dell'appalto per il periodo di mesi 24 è determinato in euro 189.200,00 oltre iva; l'importo a base d'asta è comprensivo di € 100,00 oltre IVA per costi per la sicurezza per rischi da interferenza di cui al successivo art. 11 del presente C.S.A. e di € 48.000,00 oltre IVA per servizio di reperibilità (24 ore su 24 tutti i giorni dell'anno, festivi compresi) non soggetti a ribasso.**

#### **Di seguito si indicano le tariffe (oltre IVA) a base d'asta per tipologia di servizio:**

- 1) Cattura diurna**, compenso per ciascun intervento conclusosi con la cattura o la raccolta dell'animale anche ferito e consegna al canile sanitario o diretta consegna al proprietario previo passaggio e registrazione presso canile sanitario, effettuato tra le ore 8.00 e le ore 20.00 dei giorni feriali **€ 50,00 iva esclusa;**
- 2) Uscita senza recupero diurna/feriale**, compenso per ciascun intervento, conclusosi senza la cattura o la raccolta dell'animale **€ 35,00 iva esclusa;**
- 3) Cattura notturna**, compenso per ciascun intervento conclusosi con la cattura o la raccolta dell'animale anche ferito e consegna al canile sanitario o diretta consegna al proprietario previo passaggio e registrazione presso canile sanitario, effettuato tra le ore 20.00 e le ore 8.00 dei giorni feriali **€ 70,00 iva esclusa;**
- 4) Cattura festiva e prefestiva (sabato)**, compenso per ciascun intervento conclusosi con la cattura o la raccolta dell'animale anche ferito e consegna al canile sanitario o diretta consegna al proprietario previo passaggio e registrazione presso canile sanitario **€ 70,00 iva esclusa;**
- 5) Uscita senza recupero notturna/feriale e prefestiva**, conclusasi senza la cattura o la raccolta dell'animale **€ 50,00 iva esclusa;**
- 6) Compenso per il trasferimento, al canile rifugio di altra ATS, in caso di mancato ritiro dal canile sanitario di cani di proprietà, da effettuarsi di norma tra le ore 8.00 e le ore 17.00 dei giorni feriali € 80,00 iva esclusa** più le spese di trasporto quantificabili nel 20% del prezzo del carburante per Km percorso. Le prestazioni di trasferimento dovranno essere fatturate all'ATS Insubria che a sua volta si rivarrà sul proprietario dell'animale (Regolamento Regionale 2/2017 Art. 20 commi 8 e 9)
- 7) Compenso per il trasferimento di cani o di altri animali morsicatori e/o sospetti di essere infetti da rabbia o da altre patologie e/o oggetto di procedimenti giudiziari, presso i canili sanitari dell'ATS e/o canili rifugio, su richiesta dei Servizi Veterinari € 50,00 iva esclusa**, feriale e diurna;
- 8) Compenso per il trasferimento di cani e di altri animali morsicatori e/o sospetti di essere infetti da rabbia o da altre patologie e/o oggetto di procedimento giudiziari, presso il canile sanitario dell'ATS e/o canili rifugio, su richiesta del servizio veterinario € 70,00 iva esclusa**, notturna, festiva e prefestiva.



Si precisa che nel caso di cattura/raccolta di **più cani nello stesso luogo** o nelle immediate vicinanze o comunque conclusa nell'arco di tempo di 20 minuti, il compenso è pari ad una singola cattura.

## **ART. 8 OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIO**

**L'aggiudicatario dovrà, entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione di affidamento dell'appalto, dimostrare di disporre di una centrale operativa sul territorio della Provincia di Como; la disponibilità entro il suddetto termine di una centrale operativa sul territorio provinciale indicato è condizione essenziale per l'affidamento dell'appalto e per la stipulazione del relativo contratto.**

L'appaltatore non potrà avvalersi del personale dell'amministrazione aggiudicatrice e ogni operazione dovrà essere eseguita dallo stesso con mezzi e personale propri ed indipendentemente da fattori che dovessero intervenire quali, ad esempio, situazioni meteorologiche, interruzioni di viabilità in presenza di percorsi alternativi, guasti di automezzi, per i quali dovrà essere assicurata un'adeguata disponibilità di supporto, festività e ricorrenze particolari, anche con utilizzo di personale supplente.

L'appaltatore è responsabile della corretta esecuzione dell'appalto e gli saranno addebitati gli oneri che dovessero eventualmente essere sopportati dall'ATS in conseguenza dell'inosservanza di obblighi a suo carico. L' appaltatore garantisce, sotto la propria responsabilità, la continuità e regolarità del servizio oggetto del presente capitolato, nell'osservanza delle norme vigenti o che dovessero intervenire nella durata contrattuale.

L'appaltatore è tenuto ad eseguire il servizio con precisione, cura, diligenza e con l'osservanza delle norme igieniche e di polizia sanitaria e veterinaria e dovrà avvalersi, per il servizio, solo di personale qualificato, di sicura moralità e che sia di tutta soddisfazione per l'ATS, la quale potrà chiederne eventualmente a proprio giudizio insindacabile la sostituzione, con facoltà, in caso di inadempimento, di risolvere il contratto; inoltre non potrà utilizzare personale che sia stato condannato, con sentenza passata in giudicato, per reati relativi al maltrattamento di animali. Resta pertanto stabilito che qualsiasi responsabilità in caso di incidenti generati da cause sia prevedibili che imprevedibili, aventi ripercussioni su persone o cose, nonché ogni responsabilità derivante da interruzione del servizio per qualsiasi causa di ordine civile e penale o dalla non corretta o mancata esecuzione del servizio, oltre che per danni, infortuni o altro che dovesse accadere, per qualsiasi causa, a persone o cose s'intende a carico dell'appaltatore che solleva l'ATS da ogni e qualsiasi responsabilità, convenendosi a tale riguardo che nulla sarà dovuto oltre al corrispettivo contrattuale. L' appaltatore sarà altresì tenuto responsabile della condotta dei propri dipendenti e di ogni danno o molestia che ne possano derivare, ai sensi dell'art. 2049 C.C.

**L' appaltatore dovrà stipulare con primaria Società assicuratrice adeguata copertura per danni a persone e cose eventualmente derivanti dalle cause sopra indicate nonché da aggressioni o morsicature dei cani/gatti accalappiati, con massimale unico per sinistro non inferiore ad euro 1.000.000,00. Copia della polizza assicurativa dovrà essere inviata all'ATS entro quindici giorni dalla richiesta.**

## **ART. 9 DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO**

L'ATS nominerà, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 101 del D. Lgs. n. 50/2016 testo vigente, il Direttore dell'esecuzione del contratto (DEC).

Il Direttore dell'esecuzione del contratto provvederà al coordinamento, alla direzione ed al controllo tecnico-contabile di tale esecuzione, assicurandone la regolarità da parte dell'esecutore e verificando che le attività e le prestazioni siano eseguite in conformità ai documenti contrattuali.

In caso di inadempimento saranno applicate le penali di cui al successivo articolo.



## **ART. 10 PENALITÀ**

Le contestazioni e le inosservanze degli obblighi contrattuali previsti nel presente Capitolato Speciale d'Appalto saranno contestate formalmente all'impresa mediante p.e.c. (raccomandata R.R.); l'impresa dovrà far pervenire le proprie contro deduzioni entro e non oltre cinque giorni dal ricevimento delle contestazioni.

L'ATS potrà controllare tutte le operazioni relative all'effettuazione del servizio e pertanto i suoi incaricati dovranno avere libero accesso, in ogni momento, alla sede di cui l'aggiudicatario dovesse servirsi per l'esecuzione del servizio, anche ai fini di una verifica dei mezzi e degli strumenti impiegati. Il controllo della qualità e accettabilità del servizio sarà eseguito dal Direttore dell'Esecuzione del contratto individuato dall'ATS, il cui giudizio sarà inappellabile. L'aggiudicatario sarà tenuto ad eseguire il servizio con precisione, cura e diligenza, utilizzando le pratiche, le cognizioni e gli strumenti più idonei. In caso di inadempimento sono previste le seguenti penalità:

- interventi: l'intervento non effettuato nei termini o con le modalità richieste dal presente capitolato comporterà una penale da € 200 a € 500,00, con riserva di risarcimento per eventuali ulteriori danni e fatto salvo il diritto dell'ATS di provvedervi direttamente, ovvero di richiedere l'esecuzione delle prestazioni ad altra ditta, scelta a proprio insindacabile giudizio, ponendo a carico dell'aggiudicatario inadempiente tutte le spese e gli eventuali danni conseguiti;
- servizio 24 ore su 24: la mancata o non tempestiva risposta, contestata formalmente, in assenza di valide giustificazioni comporterà una penale pari ad € 200,00;
- ulteriori obblighi: l'inosservanza di ulteriori obblighi contrattuali previsti dal presente capitolato, formalmente contestati, in assenza di valide giustificazioni, comporterà una penale a carico dell'aggiudicatario da € 100,00 fino ad € 500,00.

Nel caso in cui l'aggiudicatario ritardasse ad uniformarsi agli obblighi contrattuali o nel caso applicazione di contestazioni che diano luogo a quattro penalità nel corso di un anno e nel caso non fosse in grado per qualsiasi motivo di tener fede agli impegni contrattuali, l'ATS potrà provvedere a far eseguire il servizio da altra ditta addebitando all'aggiudicatario inadempiente l'eventuale maggior onere che dovesse sostenere in conseguenza della suddetta sostituzione, nonché la penale prevista oltre al risarcimento del danno. La penalità e l'eventuale maggior prezzo oltre al risarcimento del danno per il servizio presso altra ditta verranno trattenute, senza l'obbligo di preventiva comunicazione, sull'importo dovuto alla ditta per i servizi già effettuati, oppure mediante escussione della garanzia fideiussoria. Persistendo le inadempienze (addebito di 4 penalità per anno), l'ATS avrà diritto di risolvere il contratto, incamerando il deposito cauzionale definitivo, salvo l'ulteriore risarcimento dei danni, facendo scorrere ove possibile la graduatoria delle Ditte offerenti. Nel caso in cui per qualunque ragione non fosse possibile procedere all'affidamento scorrendo la graduatoria, verrà indetta nuova procedura di gara.

## **ART. 11 RISCHI DA INTERFERENZA**

Nel rispetto di quanto stabilito nella Determinazione n. 3/08 dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici, è prevista la predisposizione del DUVRI; i costi per la sicurezza derivanti da rischi d'interferenza è pari ad € 100,00 oltre IVA non soggetti a ribasso.

Lo schema del DUVRI è allegato al presente CSA (allegato 1)

## **ART. 12 CONDIZIONI ECONOMICHE, CONTABILIZZAZIONE DELLE PRESTAZIONI, FATTURAZIONE E PAGAMENTI**

Le condizioni economiche sono quelle indicate nell'offerta, comprensive di tutte le prestazioni previste dal presente capitolato.

Come già indicato all'art. 4 del presente CSA, per ogni cattura di randagi e/o raccolta di feriti, deve essere redatto un rapporto in duplice copia, su modello appositamente predisposto dal Dipartimento di Prevenzione Veterinario- UOC Igiene Urbana dell'ATS da trasmettere entro le 24 ore successive alla cattura o al recupero al Distretto Veterinario competente per territorio.

Con riferimento alla fatturazione elettronica, l'impresa è tenuta ad adempiere a quanto previsto dal D. MEF n. 55/2013 e dal D.L. n. 66/2014, convertito con L. n. 89/2014.

A tal fine, si indicano gli elementi specifici che dovranno essere contenuti nelle fatture elettroniche (come riportato sul sito: [www.indicepa.gov.it](http://www.indicepa.gov.it)):

ATS Insubria:

Area territoriale di Como:

Denominazione Ente:	Agenzia di Tutela della Salute dell'Insubria
Codice IPA:	ATSIN
Codice Univoco Ufficio:	9ZTIFF
Nome dell'ufficio:	303-Uff_Fattelet-Como
codice fiscale servizio fatturazione elettronica:	03510140126
Partita IVA:	03510140126.

Ai sensi dell'art. 25 del D.L. n. 66/2014, al fine di garantire l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, le fatture elettroniche emesse verso le Pubbliche Amministrazioni dovranno riportare necessariamente il codice identificativo di gara (CIG).

Per maggiori informazioni circa le specifiche tecniche e la normativa di riferimento sulla fattura elettronica si rimanda al sito [www.fatturapa.gov.it](http://www.fatturapa.gov.it).

Agli effetti della liquidazione delle fatture saranno riconosciute solo le prestazioni eseguite secondo le modalità di cui al presente Capitolato.

Il pagamento dei corrispettivi convenuti avverrà entro trenta giorni dall'accertamento da parte del Direttore dell'Esecuzione del Contratto dell'Ente contraente, della regolare esecuzione delle prestazioni previste dal presente capitolato. Il Direttore dell'Esecuzione del Contratto dispone per l'accertamento di trenta giorni dalla data di ricevimento della fattura.

Il suddetto termine di pagamento verrà sospeso qualora:

- nella fattura non sia indicato chiaramente il numero CIG;
- la fattura non sia regolare dal punto di vista fiscale;
- le condizioni economiche non corrispondano a quanto pattuito;
- risultino non conformità tra prestazione effettuata e quanto richiesto;
- la fattura non risulti corredata di tutta la documentazione richiesta.

Inoltre la l'ATS procederà alla liquidazione delle fatture in base ai prezzi pattuiti, dopo aver dedotto tutte le eventuali somme delle quali l'appaltatore fosse debitore.

I termini di pagamento rimarranno sospesi fino al momento dell'avvenuta soluzione della causa di sospensione.

### **ART. 13 TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI**

Al fine di ottemperare alle disposizioni contenute nell'art. 3 della L. 136/2010, si informa che, a pena di nullità del contratto, l'impresa aggiudicataria dovrà sottoporsi agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari relativi a lavori, servizi e forniture pubblici.

Pertanto, tutte le transazioni dovranno avvenire tramite le banche o la Società Poste Italiane S.p.A., con bonifico bancario o postale, da gestire sui conti correnti dedicati anche non in via esclusiva; il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale costituisce causa di risoluzione del contratto.

In caso di subappalto, nel contratto tra i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese, deve essere inserita apposita clausola con cui ciascuna parte assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla citata L. 136/2010 e s.m.i.

### **ART. 14 STIPULAZIONE DEL CONTRATTO**

Il contratto sarà stipulato in forma di scrittura privata.

Tutte le spese e gli oneri (diritti di segreteria, bolli se ed in quanto dovuti, imposta di registro, ecc.) per la stipulazione del contratto sono a completo ed esclusivo carico dell'impresa aggiudicataria.

Prima della stipulazione del contratto, l'Impresa aggiudicataria dovrà presentare, su richiesta dell'ATS:

- la documentazione riportante i dati identificativi del conto corrente bancario o postale dedicato, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche - ai fini dell'assolvimento degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 136/2010 e ss.mm.ii. - nonché le generalità e codice fiscale di tutti i soggetti (persone fisiche) delegati ad operare su di essi;
- deposito cauzionale definitivo, da costituirsi con le modalità precisate nell'art. 103 del D. Lgs. 50/2016;
- l'elenco nominativo del personale adibito al servizio ed il nominativo del "responsabile";
- copia della polizza assicurativa di cui all'art.8;
- altra eventuale documentazione richiesta.

## **ART. 15 CAUZIONE DEFINITIVA**

L'aggiudicatario del servizio è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria ai sensi dell'art. n. 103 del D. Lgs. 50/2016 testo vigente.

La garanzia fideiussoria o la polizza assicurativa deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 c. 2 del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 gg., a semplice richiesta scritta dell'ATS.

La mancata costituzione della cauzione definitiva, se richiesta, determina la decadenza dell'affidamento.

Tale garanzia opera per tutta la durata del contratto e comunque sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal contratto.

Qualora l'ammontare della cauzione dovesse ridursi per l'effetto dell'applicazione di penali o per qualsiasi altra causa, l'impresa dovrà provvedere al reintegro della medesima entro il termine tassativo di quindici giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell'ATS.

È facoltà dell'ATS contraente incamerare in tutto o in parte la garanzia definitiva per inosservanza degli obblighi contrattuali, per eventuali risarcimenti o penalità debitamente contestati, senza obbligo di preventiva azione giudiziaria.

Si rinvia al citato art. 103 del D.lgs. n. 50/2016 testo vigente per quanto non espressamente previsto nel presente articolo.

## **ART. 16 CESSIONE DEI CREDITI DERIVANTI DA CONTRATTO**

Ai sensi dell'art. 106 comma 13 del D. Lgs. 50/2016, si applicano le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52. Ai fini dell'opponibilità all'ATS, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debtrici. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto, concessione, concorso di progettazione, sono efficaci e opponibili all'ATS qualora questa non la rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione.

In ogni caso l'ATS cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto stipulato.

La normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari si applica anche ai movimenti finanziari relativi ai crediti ceduti, quindi ai movimenti tra l'ATS e il Cessionario, il quale dovrà conseguentemente comunicare all'ATS gli estremi del conto corrente dedicato.

## **ART. 17 VICENDE SOGGETTIVE DELL'ESECUTORE DEL CONTRATTO**

Le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione non hanno singolarmente effetto nei confronti dell'ATS fino a che il cessionario, ovvero il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione, non abbia proceduto nei confronti di essa alle comunicazioni previste dall'art. 1 del D.P.C.M. 11 maggio 1991 n. 187, e non abbia documentato il possesso dei requisiti di qualificazione previsti dall'art. 80 del D. Lgs. 50/2016.

Nei sessanta giorni successivi, l'ATS può opporsi al subentro del nuovo soggetto nella titolarità del contratto, con effetti risolutivi sulla situazione in essere, laddove, in relazione alle

comunicazioni risultino sussistere le cause ostative di cui all'art. 67 del D. Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 e s.m.i..

Decorsi i 60 gg. senza che sia intervenuta opposizione, gli atti producono nei confronti dell'ATS tutti gli effetti loro attribuiti dalla legge.

#### **ART. 18 DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO**

In ottemperanza a quanto prescritto dall'art. 105 c. 1 del D. Lgs. 50/2016, il contratto non può essere ceduto a pena di nullità, salvo quanto previsto dal successivo articolo 19.

#### **ART. 19 SUBAPPALTO**

Ai sensi dell'art. 105 del D. Lgs. 50/2016, è ammesso il subappalto.

L'impresa concorrente che intenda avvalersi del subappalto deve, all'atto dell'offerta, indicare la parte di servizi che intende subappaltare. La quota subappaltabile non può essere superiore al 30% dell'importo complessivo del contratto.

Il subappalto non comporta alcuna modifica agli obblighi e oneri dell'aggiudicatario che rimane unico e solo responsabile nei confronti dell'ATS per il servizio in oggetto.

Inoltre l'impresa affidataria dovrà:

- depositare presso l'ATS copia autentica del contratto di subappalto venti giorni prima dell'inizio dell'esecuzione delle prestazioni subappaltate;
- allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento ai sensi dell'art. 2359 del codice civile con l'impresa subappaltatrice;
- trasmettere all'ATS:
  - la dichiarazione resa dal subappaltatore, in forma di autocertificazione, sottoscritta ed autenticata nei modi stabiliti dalla vigente normativa, attestante il possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016;
  - la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal D. Lgs. 50/2016 in relazione alla prestazione subappaltata.

L'impresa aggiudicataria deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20%.

Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo si applica l'art. 105 del D. Lgs. 50/2016.

#### **ART. 20 RECESSO**

L'ATS ha facoltà di recedere unilateralmente dal contratto in qualsiasi momento ai sensi dell'art. 109 del D. Lgs. 50/2016, con un preavviso di almeno venti giorni da comunicarsi all'impresa appaltatrice mediante pec. Tale facoltà non è concessa all'appaltatore.

L'ATS si avvarrà di tale facoltà nei seguenti casi:

- motivi di interesse pubblico;
- giusta causa;
- necessaria attuazione di novità normative che, a livello nazionale o regionale, interessano il S.S.R. e implicano ineluttabili ripercussioni sul piano organizzativo e delle competenze;
- altri mutamenti di carattere organizzativo quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, accorpamento o soppressione o trasferimento di strutture e/o attività;
- mutamenti nella normativa riguardante il servizio oggetto del presente appalto;
- attivazione, durante la vigenza del rapporto contrattuale, a livello nazionale (Consip) o regionale (Azienda Regionale Centrale Acquisti) di convenzioni aventi il medesimo oggetto del presente appalto;
- pubblicazione, da parte dell'ANAC, durante la vigenza contrattuale, di prezzi di riferimento tali da far risultare i prezzi di aggiudicazione superiori ai medesimi, fatta salva la rinegoziazione;
- internalizzazione del servizio oggetto di appalto.

## **ART. 21 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

In tema di risoluzione del contratto si richiamano le disposizioni di cui all'art. 108 del D. Lgs. 50/2016.

Fatto salvo quanto previsto in altre parti del presente capitolato, l'ATS potrà procedere di diritto, ex art. 1456 del codice civile, alla risoluzione del contratto nei seguenti casi:

- gravi violazioni delle clausole contrattuali e reiterate inadempienze nell'esecuzione del contratto tali da compromettere la regolarità del servizio quali a titolo esemplificativo: interruzione del servizio senza giustificato motivo; fornitura di prodotti non conformi, inosservanza reiterata dei termini convenuti; reiterate e gravi inosservanze delle norme di legge e di regolamento applicabili all'appalto in oggetto;
- grave negligenza o frode nell'esecuzione degli obblighi contrattuali;
- violazione, da parte dell'operatore economico aggiudicatario, di uno degli impegni previsti dall'art. 2 del "Patto di integrità in materia degli appalti pubblici regionali", fatto salvo quanto previsto dall'art. 4 del medesimo;
- violazione degli obblighi derivanti dal "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici" e dai vigenti Codici di Comportamento dell'ATS;
- accertamento della non sussistenza o il venir meno di uno dei requisiti richiesti per la partecipazione alla gara;
- violazione delle norme in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro;
- violazione delle norme in materia retributiva e contributiva;
- mancato rispetto, per tutta la durata contrattuale, delle previsioni di cui all'art. 53, comma 16 ter del D. Lgs. 165/2001 e s.m.i.
- mancata sostituzione del personale utilizzato per l'esecuzione dell'appalto, a seguito di specifica richiesta dell'ATS
- almeno quattro contestazioni nell'anno formalizzate con applicazioni di penali;

Inoltre l'Appaltatore non può ritardare o sospendere lo svolgimento dell'esecuzione del contratto con sua decisione, unilaterale, in nessun caso. Il ritardo o la sospensione dell'esecuzione per decisione unilaterale dell'appaltatore costituisce inadempienza contrattuale grave e tale da motivare la risoluzione del contratto per colpa del medesimo appaltatore qualora, dopo la diffida a riprendere le attività entro il termine intimato dall'ATS a mezzo di comunicazioni di posta elettronica certificata o in alternativa di raccomandata R.R., non abbia ottemperato. In tale ipotesi restano a carico dell'appaltatore tutti gli oneri e le conseguenze derivanti da tale risoluzione.

Sarà altresì motivo di risoluzione contrattuale il mancato adempimento degli obblighi previsti dalla Legge 136/2010 testo vigente.

La risoluzione del contratto, per qualsiasi motivo, comporta l'incameramento della cauzione definitiva ed il risarcimento dei danni derivanti.

## **ART. 22 PROTEZIONE DEI DATI E RISERVATEZZA – D.LGS. 196/2003**

In ossequio a quanto previsto dal D. Lgs. 196/2003 si informa che i dati forniti dall'impresa saranno trattati esclusivamente per lo svolgimento della procedura di gara e per le finalità strettamente connesse e strumentali alla gestione dei rapporti, all'adempimento di obblighi previsti da leggi, regolamenti, normativa comunitaria, nonché da disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate dalla legge e da organi di vigilanza e controllo.

Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria connessa all'inderogabilità degli adempimenti da svolgere.

Il trattamento dei dati avverrà con l'ausilio di supporti cartacei, informatici e telematici secondo i principi di correttezza e massima riservatezza prevista dalla legge citata.

L'interessato gode del diritto di accesso dei dati che lo riguardano e del diritto ad opporsi al loro trattamento per motivi legittimi ai sensi dell'art. 7 del D. Lgs. n. 196/2003.

Nel trattamento dei dati di cui dovesse venire a conoscenza, l'aggiudicatario si impegna ad ottemperare agli obblighi previsti da D. Lgs. n. 196/2003 e a tutte le altre disposizioni vigenti in materia di protezione dei dati personali.

Ai sensi del D. Lgs. 196/2003, l'impresa aggiudicataria ha l'obbligo di:

- Mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso e a conoscenza;

- Non divulgare dati e informazioni in alcun modo e sotto qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'espletamento dell'appalto;
- Adottare idonee e preventive misure di sicurezza atte ad eliminare o comunque a ridurre al minimo qualsiasi rischio di distruzione o perdita dei dati personali trattati, di accesso autorizzato non conforme, nel rispetto delle disposizioni contenute nell'art. 31 del D. Lgs. sopra citato.

L'impresa aggiudicataria è responsabile per l'esatta osservanza degli obblighi di segretezza anzidetti da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori.

#### **ART. 23 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

Per la presente procedura è designato quale Responsabile del Procedimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016, il dott. Mauro Crimella - Responsabile dell'U.O.C. Programmazione e Gestione Approvvigionamento Beni e Servizi dell'ATS.

#### **ART. 24 FORO COMPETENTE**

In caso di controversia di qualsiasi natura, sarà esclusivamente competente il Foro di Varese, escludendo espressamente la competenza di altri Fori.

#### **ART. 25 NORME FINALI**

L'appalto dovrà essere eseguito con l'osservanza di quanto stabilito dal presente Capitolato Speciale d'Appalto.

Per quanto non previsto dal presente capitolato si fa espresso richiamo alla normativa vigente in materia di pubblici contratti ed al Codice Civile.

Il presente capitolato d'appalto si compone di n. 25 articoli e n. 1 allegato redatti su complessivi n. 14 fogli.

Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui agli articoli 1341 e 1342 del codice civile, vengono espressamente approvate ed accettate le clausole previste dagli articoli 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23, 24 e 25 del presente capitolato.

N.B. Il presente documento dovrà essere sottoscritto con firma digitale dal legale rappresentante del concorrente (o persona munita da comprovati poteri di firma, la cui procura dovrà essere prodotta nella Documentazione Amministrativa).

Allegati al CSA:

Allegato A – Schema DUVRI